

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

18 GIU. 2004

18 GIU. 2004

ADDI NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 112
ROMA, SIE' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA.

STOJACE	Francesco	Presidente	TANNARILE	Assessore
SIMIONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Beano
ANGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Durano
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco
DIOMISI	Antonio	"	SARACENI	Vincenzo Maria
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Mario
GARGANO	Giulio	"		

ASSISTE IL SEGRETARIO TOMMASO BARDON
E LA COMMISSIONE

Simeoni - Formisano - Gargano - Tannarile -
Prestagiovanni

ASSENTI

DELIBERAZIONE

- 536 -

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)".

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata alla commissione

Roma,

Il Direttore del Servizio Aulla
(Dr. Anna Ciulla)



23 GIU. 2004

Oggetto: proposta di legge regionale concernente: "Disciplina ^{DELLO SVOLGIMENTO} delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)".

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive

La Giunta regionale

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione";

RILEVATO che le modifiche apportate con la suddetta legge costituzionale n. 3/2001 pongono in capo alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio;

PRESO ATTO delle esigenze di riordino del comparto dei pubblici esercizi, ampiamente rappresentate e discusse dalle Associazioni di categoria all'uopo riunitesi il 7 ottobre 2003 presso questa amministrazione su invito dell'Assessore alle Attività Produttive in ossequio ai principi contenuti all'art. 4, c. 4, della legge costituzionale n. 3/2001;

RITENUTO opportuno dettare una nuova disciplina organica per il settore degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dei nuovi poteri attribuiti alla Regione ed in accoglimento delle esigenze sopra menzionate;

VISTO il parere di fattibilità espresso dal Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale;

VISTI altresì i pareri di legittimità costituzionale, di coerenza con il quadro normativo vigente, anche comunitario, e di coerenza con le regole tecniche redazionali, espressi dalla competente Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

ESPLETATE le procedure di concertazione svolte con i rappresentanti degli Enti Locali, delle Associazioni di categoria per il settore dei pubblici servizi delle Camere di Commercio;

all'unanimità

DELIBERA

Di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Disciplina ^{DELLO SVOLGIMENTO} delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)", composta di n. 24 articoli e di una relazione che formano parte integrante del presente provvedimento.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace




ALLEG. alla DELIB. N. 536
DEL 18 GIUGNO 2004

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

“DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 (ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A
LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO)”

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace




of
flav



SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI	4
Art. 1 - (Principi).....	4
Art. 2 - (Ambito di applicazione).....	5
Art. 3 - (Definizioni).....	6
Art. 4 - (Funzioni e compiti della Regione).....	8
Art. 5 - (Funzioni e compiti dei comuni).....	10
Art. 6 - (Regolamenti).....	12
CAPO II - TIPOLOGIA, REQUISITI, AUTORIZZAZIONI	13
Art. 7 - (Modalità di svolgimento delle attività).....	13
Art. 8 - (Limitazioni allo svolgimento dell'attività di somministrazione).....	14
Art. 9 - (Iscrizione nel registro).....	15
Art. 10 - (Requisiti soggettivi e professionali).....	16
Art. 11 - (Requisiti morali).....	18
Art. 12 - (Rilascio dell' autorizzazione).....	20
Art. 13 - (Autorizzazione temporanea).....	22
Art. 14 - (Sospensione e revoca dell' autorizzazione).....	23
Art. 15 - (Subingresso).....	24
Art. 16 - (Orario di svolgimento delle attività).....	25
CAPO III - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE COMUNALE E SANZIONI. 27	
Art. 17 - (Competenze della commissione comunale).....	27
Art. 18 - (Sanzioni pecuniarie).....	28
CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - MODIFICHE ALLA.....	29
LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14.....	29
Art. 19 - (Disposizioni transitorie concernenti le autorizzazioni rilasciate e gli adempimenti comunali).....	29
Art. 20 - (Disposizioni transitorie concernenti gli adempimenti regionali).....	31


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 21 - (Abrogazione).....	32
Art. 22 - (Modifiche all' articolo 69 della l.r. 14/1999).....	33
Art. 23 - (Modifiche all' articolo 70 della l.r. 14/1999).....	34
Art. 24 - (Entrata in vigore).....	35

OK
Pace

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO I


DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI

Art. 1

(Principi)

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nel quadro delle competenze legislative concorrenti, disciplina lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande attenendosi, in particolare, ai seguenti principi:

- a) sviluppo e innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione delle città e del territorio;
- b) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà di impresa al fine di realizzare migliori condizioni di prezzi, efficienza ed efficacia della rete dei pubblici esercizi;
- c) tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
- d) corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
- e) compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi;
- f) prevenzione del fenomeno dell'alcolismo soprattutto nei confronti dei minori.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

OK
flur



Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica allo svolgimento delle attività relative alla somministrazione di alimenti e bevande, come definita dall'articolo 3, ad eccezione di quelle rientranti nell'ambito della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche (Legge quadro per l'artigianato).

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**

OP
Hou?



Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) "somministrazione", la vendita, per il consumo sul posto, di alimenti e bevande nei relativi esercizi o in una superficie attrezzata aperta al pubblico, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall'articolo 36 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina del commercio);
 - b) "somministrazione nel domicilio del consumatore", l'organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate, nel domicilio dello stesso consumatore;
 - c) "domicilio del consumatore", la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio o per lo svolgimento di congressi, convegni o cerimonie;
 - d) "esercizi di somministrazione", gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - e) "esercizi di somministrazione limitata", gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, escluse quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - f) "circoli privati", le associazioni ed i circoli come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande);
 - g) "ambiti territoriali", gli ambiti definiti dall'articolo 13 della l. r. 33/1999;
 - h) "distanza tra gli esercizi", la distanza minima misurata in linea d'aria tra un esercizio ed un altro;
 - i) "organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale", le organizzazioni che fanno parte dei

OP fbu

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



consigli delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA) per i settori del commercio, del turismo e dei servizi;

- l) "organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative", le organizzazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) di categoria;
- m) "organizzazioni sindacali provinciali", le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore del commercio, del turismo e dei servizi, maggiormente rappresentative a livello provinciale, le cui organizzazioni sindacali nazionali sono firmatarie del CCNL di categoria;
- n) "centri di assistenza tecnica (CAT)", esclusivamente i centri autorizzati e costituiti dalle organizzazioni provinciali del commercio, del turismo e dei servizi, le cui organizzazioni nazionali sono firmatarie del CCNL di categoria;
- o) "registro", il registro degli esercenti il commercio;
- p) "autorizzazione stagionale", l'autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- q) "superficie di somministrazione", l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi;
- r) "recidiva" la commissione della medesima violazione nell'arco di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

of
Ran



Art. 4

(Funzioni e compiti della Regione)

1. In conformità a quanto previsto dall' articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), la Giunta regionale, sentiti i rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali di categoria e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, fissa gli indirizzi, i criteri e i parametri volti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun ambito territoriale.
2. Gli indirizzi, i criteri ed i parametri di cui al comma 1 sono fissati con cadenza triennale, per ambiti territoriali, tenuto conto della popolazione residente, di quella fluttuante e dei flussi turistici eventualmente esistenti.
3. Alla scadenza del triennio, qualora non fossero ancora fissati nuovi indirizzi, criteri e parametri, continuano ad avere efficacia quelli scaduti.
4. I limiti numerici determinati ai sensi dei commi 1 e 2 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione:
 - a) negli esercizi di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), situati negli impianti di distribuzione di carburante della rete stradale ed autostradale aventi, una superficie di somministrazione inferiore a duecentocinquanta metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti relative al settore di distribuzione dei carburanti;
 - b) al domicilio del consumatore;
 - c) negli esercizi annessi agli alberghi;
 - d) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
 - e) negli esercizi posti all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - f) nelle mense aziendali;
 - g) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

- h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture d'accoglienza per immigrati, rifugiati e profughi e altre simili strutture d'accoglienza o sostegno;
- i) nei mezzi di trasporto pubblico;
- l) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali integrati, di cui all'articolo 24 della l. r. 33/1999, ovvero nei mercati all'ingrosso previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 e successive modifiche (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso);
- m) negli esercizi commerciali che si configurano come singole grandi strutture di vendita, aventi una superficie di vendita superiore a diecimila metri quadrati;
- n) ai distributori automatici situati in locali non esclusivamente a ciò destinati;
- o) nelle strutture museali pubbliche, effettuata con le modalità stabilite dai regolamenti comunali;
- p) nei locali di intrattenimento e svago nei quali la superficie di somministrazione non sia superiore al 10 per cento della superficie complessiva del locale; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice esecuzione musicale di accompagnamento e compagnia;
- q) negli agriturismi, così come definiti dalla legislazione vigente, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
- r) nelle librerie con superficie di vendita superiore a quattrocento metri quadrati, effettuata su una superficie non superiore al 10 per cento di quella complessiva di vendita.

5. In conformità a quanto previsto dall' articolo 69, comma 1, lettera a), della l.r. 14/1999, la Giunta regionale, sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali provinciali, fissa gli indirizzi al Comune per disciplinare gli orari di svolgimento delle attività di somministrazione, nonché quelli di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



9
Fou



Art. 5

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 71 della l. r. 14/1999 e nel rispetto degli indirizzi, dei criteri e dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, i comuni:

- a) istituiscono un'apposita commissione comunale per l'espressione dei pareri previsti dalla presente legge nel rispetto della disciplina dettata dai rispettivi regolamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera c); in caso di popolazione inferiore a diecimila abitanti, possono essere istituite commissioni sovracomunali nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente;
- b) redigono il piano di sviluppo delle attività di somministrazione stabilendo, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 12 e 13;
- c) possono fissare distanze minime fra un esercizio di somministrazione ed un altro ed estendere, temporaneamente ed eccezionalmente, il divieto di somministrazione alle bevande aventi un contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume ai sensi dell'articolo 8, comma 2;
- d) disciplinano con i rispettivi regolamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), la durata minima e massima degli orari di svolgimento delle attività di somministrazione, nonché quella relativa agli orari degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande;
- e) provvedono al rilascio, alla sospensione ed alla revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 12 e 13 con le modalità disciplinate dai rispettivi regolamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a);
- f) provvedono alla volturazione del titolo autorizzatorio a terzi nell'ipotesi prevista dall'articolo 15, comma 3;
- g) possono predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione nel caso previsto dall'articolo 16, comma 5;

af
Rov


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



h) vigilano sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande, irrogano e riscuotono le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 18 ai sensi dell'articolo 182 della l.r. 14/1999.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

op
fla



Art. 6
(Regolamenti)

1. La Regione, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, emana un regolamento di attuazione della presente legge.

2. Il regolamento regionale, in particolare, prevede:

- a) lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione ed i CAT di cui all'articolo 10, comma 4;
- b) le disposizioni relative alla pubblicità dei prezzi, che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività di somministrazione;
- c) i termini per la richiesta e le modalità per l'iscrizione nel registro del subentrante a causa di morte di cui all'articolo 15, comma 4;
- d) il modulo tipo relativo all'istanza volta ad ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 12 e 13.

3. I comuni, con propri regolamenti, disciplinano, in particolare:

- a) le modalità di presentazione dell'istanza volta ad ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché le modalità relative al rilascio, alla sospensione ed alla revoca delle autorizzazioni stesse;
- b) la durata minima e massima dell'orario di svolgimento dell'attività, nonché quella relativa agli orari degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 5;
- c) il numero dei componenti, le modalità di nomina, le regole di funzionamento della commissione comunale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), indicando in quali casi deve essere richiesto il parere ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b);
- d) le procedure e le modalità di rilascio dell'autorizzazione ai circoli privati di cui all'articolo 12, comma 8.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





CAPO II

TIPOLOGIA, REQUISITI, AUTORIZZAZIONI

Art. 7

(Modalità di svolgimento delle attività)

1. Le attività di somministrazione sono svolte da:

- a) esercizi di somministrazione;
- b) esercizi di somministrazione limitata;
- c) esercizi di somministrazione all'interno di circoli privati;
- d) imprese per la somministrazione al domicilio del consumatore.

2. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono vendere, per asporto, gli alimenti e le bevande che somministrano, compresi i generi di pasticceria, di gelateria, i pastigliaggi ed ogni altro prodotto alimentare confezionato all'origine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3.

3. Lo svolgimento delle attività di somministrazione di cui al comma 1 è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria e dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, previa iscrizione nel registro indicato all'articolo 9, e deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente eventualmente impiegato.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





Art. 8

(Limitazioni allo svolgimento dell'attività di somministrazione)

1. Negli esercizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita se gli esercizi operano nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo, durante sagre o fiere, nei luoghi di convegno, in altre riunioni straordinarie di persone, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

2. I comuni, previo parere della commissione comunale o sovracomunale, possono temporaneamente ed eccezionalmente estendere il divieto del comma 1 alle bevande aventi un contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

3. E' comunque vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





Art. 9

(Iscrizione nel registro)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, il titolare dell'impresa, il legale rappresentante o altra persona da lui delegata all'attività di somministrazione nel caso di società o circoli privati, devono essere iscritti nell'apposito registro istituito presso la CCIAA competente per territorio.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi, professionali e morali previsti, rispettivamente, dagli articoli 10 e 11.

3. I soggetti non iscritti nel registro, ma riconosciuti idonei da altre Regioni o comuni, nonché i cittadini e le società appartenenti a paesi comunitari ed extracomunitari i quali intendono svolgere le attività di somministrazione sono comunque tenuti ad iscriversi nel registro di cui al comma 1.

4. Nel caso previsto al comma 3, la CCIAA, previa istanza dell'interessato, dopo aver verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, professionali e morali previsti dalla presente legge, provvede alla relativa iscrizione.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





Art.10

(Requisiti soggettivi e professionali)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, l'iscrizione nel registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi e professionali:

- a) maggiore età, salvo il caso del minore emancipato autorizzato all'svolgimento di attività commerciale;
- b) aver assolto gli obblighi scolastici previsti dalla normativa vigente;
- c) aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la CCIAA, l'esame di idoneità allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

2. Sono ammessi, in via alternativa, all'esame di idoneità previsto al comma 1, lettera c), coloro che:

- a) hanno frequentato, con esito positivo, un corso professionale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e di bevande, istituito o riconosciuto dalla Regione Lazio, da altre Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o corsi di scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale;
- b) sono in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore;
- c) hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se si tratta di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

3. Coloro che sono in possesso del diploma di maturità conseguito, dopo un corso quinquennale, presso un istituto turistico alberghiero ovvero hanno frequentato con esito positivo corsi professionali abilitanti organizzati e gestiti dai CAT, hanno titolo per essere iscritti nel registro senza necessità del possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui al comma 1, lettere b) e c).

4. I corsi abilitanti organizzati e gestiti dai CAT di cui al comma 3, sono in ogni caso validi anche ai fini dell'acquisizione del requisito professionale per il settore

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**



merceologico alimentare previsto dalla normativa vigente. I corsi sono autorizzati dalla Regione Lazio mediante apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema previsto dal regolamento regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a).

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Storace", written over a horizontal line.

op. per



Art. 11

(Requisiti morali)

1. Fermo quanto disposto dal comma 2, non possono essere iscritti nel registro e, se iscritti, debbono essere cancellati, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

- a) sono stati dichiarati falliti;
- b) hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
- c) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
- d) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;
- e) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (Disposizioni contro la mafia), ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- f) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

2. Nelle ipotesi previste al comma 1, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**




stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned over the printed name of the President of the Lazio Region.

Handwritten initials in the bottom left corner, possibly "SP" and "FR".



Art. 12

(Rilascio dell' autorizzazione)

1. Il Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio o l'impresa, sentito il parere della commissione comunale o sovracomunale nei casi indicati dal proprio regolamento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera c), nel rispetto degli indirizzi, dei criteri e dei parametri fissati dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro, rilascia l'autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di sede dell'esercizio o dell'impresa di somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. L'autorizzazione è rilasciata previa istanza dell'interessato, redatta secondo il modulo tipo previsto dal regolamento regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), con le modalità disciplinate dal regolamento comunale ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera a). Nell'istanza, a pena di improcedibilità, deve essere indicato il locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio ed è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.


3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, l'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:

- a) alla disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l'attività di somministrazione;
- b) alla indicazione dell'eventuale persona delegata all'attività di somministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1;
- c) alla presentazione preventiva delle certificazioni sanitarie e di prevenzione incendi.

4. L'autorizzazione abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.

5. Entro dieci giorni dal rilascio, il Comune, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, comunica al prefetto gli estremi dell'autorizzazione.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





6. Ai fini del monitoraggio della consistenza della rete dei pubblici esercizi, il Comune trasmette alla CCIAA competente territorialmente ed all'Osservatorio regionale per il commercio di cui all'articolo 8 della l. r. 33/1999, copia dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal rilascio.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, in quanto compatibili, per il rilascio delle autorizzazioni stagionali.

8. Le autorizzazioni ai circoli privati sono rilasciate con le procedure e le modalità disciplinate dai regolamenti comunali ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera d).

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





Art. 13

(Autorizzazione temporanea)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione, può rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 12 per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.


2. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui al comma 1 è subordinato:

- a) alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti soggettivi, professionali e morali previsti dagli articoli 10 e 11;
- b) alla designazione di un responsabile in possesso dei medesimi requisiti incaricato di seguire direttamente l'intero svolgimento della manifestazione;
- c) al preventivo accertamento delle condizioni di sicurezza, del rispetto delle norme igienico sanitarie e delle prescrizioni riferite all'impiego di personale dipendente ai sensi della normativa vigente.

3. Le autorizzazioni temporanee, che sono rilasciate in deroga ai limiti numerici fissati dalla Regione ai sensi dell' articolo 4, commi 1 e 2, non possono avere durata superiore a quella dell'evento a cui si riferiscono ed hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge l'evento.

4. Il Comune, subito dopo il rilascio e in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, comunica al prefetto gli estremi dell'autorizzazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 14

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 12 è sospesa:

- a) in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni eventualmente stabiliti nei programmi predisposti dal Comune ai sensi dell'articolo 16, comma 5, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, salva la comminazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 18, comma 5;
- b) in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all'articolo 16, comma 6, per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni, salva la comminazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 18, comma 6.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 12 è revocata:

- a) salvo proroga in caso di comprovata necessità, qualora il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero sospenda la stessa per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto per qualsiasi motivo nel registro;
- c) qualora si somministrino bevande alcoliche in violazione alle specifiche norme previste dalla presente legge;
- d) in ogni caso, quando si eserciti l'attività di somministrazione in difformità al titolo autorizzatorio o in assenza delle prescritte autorizzazioni sanitarie o di prevenzione incendi.

3. L'autorizzazione temporanea di cui all'articolo 13 è revocata nei casi previsti al comma 2, lettere b), c) e d).

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

of Fou



Art.15
(Subingresso)


1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e di bevande per atto tra vivi comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro.

2. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e di bevande a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa, a condizione che il successore sia regolarmente iscritto nel registro.

3. Il successore a causa di morte che non intenda svolgere l'attività, può cederla anche se non iscritto nel registro. In tal caso i comuni provvedono alla volturazione del titolo autorizzatorio a terzi.

4. I termini per la richiesta e le modalità per l'iscrizione nel registro del subentrante a causa di morte sono previsti dal regolamento regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c).

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 16

(Orario di svolgimento delle attività)

1. Il Comune, sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali provinciali, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, disciplina con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), la durata minima e massima dell'orario di svolgimento delle attività, stabilendone l'ora iniziale e l'ora finale.

2. Nell'ambito della fascia oraria prevista al comma 1, con l'obbligo del pieno rispetto dei contratti collettivi di lavoro di primo e secondo livello relativi al personale dipendente eventualmente impiegato e con particolare riguardo alla salvaguardia del diritto al riposo settimanale contrattualmente sancito, ogni esercente determina liberamente l'orario di apertura della propria attività, anche effettuando chiusure intermedie, a condizione che la durata dell'orario di apertura non sia inferiore all'orario minimo stabilito dal Comune. Gli esercizi di somministrazione, a discrezione del titolare, possono, in ogni caso, osservare uno o più riposi settimanali, mediante espressa indicazione nel cartello di cui al comma 3.

3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito e ben visibile cartello.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), n) e q).

5. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, le organizzazioni sindacali provinciali, nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può predisporre, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito e ben visibile cartello.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace




6. L'attività di somministrazione nei circoli privati può essere svolta esclusivamente nei limiti di orario stabiliti ai sensi del comma 1.

7. Le attività di somministrazione autorizzate all'interno delle strutture di cui articolo 4, comma 4, lettere a), m), o) e r), devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime.

8. Le attività di somministrazione autorizzate all'interno delle strutture di cui all'articolo 4, comma 4, lettera l), devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime, salvo che abbiano accesso diretto o indipendente dalle strutture all'interno delle quali sono situate.

9. Il Comune, sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali provinciali, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, disciplina con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), la durata minima e massima relativa agli orari degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**



CAPO III

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE COMUNALE E SANZIONI

Art. 17

(Competenze della commissione comunale)


1. La commissione comunale e sovracomunale, ciascuna nell'ambito territoriale di riferimento, esprime parere in merito:

- a) alla redazione del piano di sviluppo delle attività di somministrazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
- b) al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 12 e 13 nei casi indicati dal regolamento comunale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c);
- c) alla fissazione delle distanze minime fra un esercizio di somministrazione ed un altro nonché all'estensione del divieto di somministrazione alle bevande aventi un contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

2. Il parere previsto al comma 1, lettera b), si intende favorevole qualora siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione, con le modalità disciplinate dai regolamenti comunali ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), senza che la commissione comunale si sia espressa in merito. In tal caso, se sussistono le condizioni stabilite dal piano di sviluppo delle attività di somministrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi, professionali e morali previsti dagli articoli 10 e 11, il Comune deve rilasciare l'autorizzazione.

3. Le commissioni di cui al comma 1 durano in carica tre anni.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 18
(Sanzioni pecuniarie)

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni o quando queste siano state revocate o sospese ovvero violi ogni altra disposizione della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2, è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 17 bis, comma 1, del RD 773/1931 e successive modifiche.

2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 16, commi 2 e 3, è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 17 bis, comma 3, del r. d. 773/1931 e successive modifiche.


3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del r. d. 773/1931 e successive modifiche.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), per il mancato rispetto dei turni eventualmente stabiliti nei programmi predisposti ai sensi dell'articolo 16, comma 5, il Comune, in caso di recidiva, commina la sanzione pecuniaria prevista dal comma 2.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera b), per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all'articolo 16, comma 6, il Comune, in caso di recidiva, commina la sanzione pecuniaria prevista dal comma 2.

6. Il Comune provvede alla irrogazione e riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14

Art. 19

(Disposizioni transitorie concernenti le autorizzazioni rilasciate e gli adempimenti comunali)


1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritti nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

2. A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in possesso delle autorizzazioni o di altri titoli rilasciati ai sensi delle leggi e dei regolamenti statali per lo svolgimento delle attività di somministrazione, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dal Capo II entro un anno dalla suddetta data.

3. I soggetti di cui al comma 2, nelle more del rilascio delle autorizzazioni previste dal Capo II, hanno comunque diritto a svolgere l'attività di somministrazione in conformità a quanto disposto dagli articoli 7 e 12, comma 1, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria.

4. Il titolare di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), per uno stesso locale su un unico titolo autorizzatorio, ha diritto, in conformità alle disposizioni comunali in materia di subingresso e trasferimento di sede, di attivare in locali diversi o cedere, entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi rami d'azienda ed il subentrante ha diritto alla intestazione della relativa autorizzazione. ~~Trascorso tale termine senza che si sia proceduto alla cessione o al trasferimento dei rami d'azienda, le predette autorizzazioni~~

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



si considerano un unico titolo autorizzatorio e non possono più costituire oggetto di separati atti di cessione o trasferimento di sede.


5. I requisiti soggettivi e professionali previsti dall' articolo 10 si intendono riconosciuti a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano avanzato istanza di iscrizione al registro, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione nello stesso.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, al fine di agevolare la fruibilità da parte dei consumatori dei servizi offerti dagli esercizi di somministrazione, provvedono ad adottare o aggiornare i propri regolamenti, anche di igiene, relativi alle attività di somministrazione prevedendo, in modo particolare, più moderni ed ecologicamente idonei strumenti per lo smaltimento dei fumi e dei rifiuti, nonché la possibilità di assentire, nei limiti imposti dai regolamenti urbanistici, l'installazione di adeguate coperture attrezzate delle occupazioni di suolo pubblico, che rappresentino un effettivo riparo per la clientela in ogni periodo dell'anno.

7. Entro il termine indicato al comma 6, i comuni adottano i regolamenti di cui all'articolo 6, comma 3, ed istituiscono la commissione comunale o sovracomunale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a).

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**





Art. 20

(Disposizioni transitorie concernenti gli adempimenti regionali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione emana il regolamento regionale di cui all'articolo 6, comma 1, con le procedure ivi stabilite.

2. Entro il termine indicato al comma 1, la Giunta regionale adotta le deliberazioni concernenti:

- a) gli indirizzi, i criteri ed i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, con le procedure ivi stabilite;
- b) gli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 5, con le procedure ivi stabilite.

3. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), continuano ad avere efficacia, rispettivamente, i provvedimenti comunali adottati ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 475 del 16 dicembre 1998 (Criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili dai comuni nelle aree interessate in materia di pubblici esercizi) e i provvedimenti comunali adottati per disciplinare gli orari di svolgimento delle attività di somministrazione nonché quelli di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

of Reio





Art. 21

(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 12 agosto 1978, n. 40 (Determinazione ai sensi dell'articolo. 54, lettera d), del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dei criteri regionali in materia di disciplina oraria dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande).


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace






Art. 22

(Modifiche all' articolo 69 della l.r. 14/1999)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 69 della l.r.14/1999 è sostituita dalla seguente:

- “a) la definizione degli indirizzi generali per gli insediamenti delle attività commerciali e dei criteri di pianificazione territoriale riferiti al settore commerciale, gli indirizzi per la disciplina degli orari di svolgimento delle attività di somministrazione e per l'apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli indirizzi, i criteri e i parametri volti a determinare il numero delle autorizzazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande rilasciabili in ciascun ambito territoriale;”

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**




Art. 23

(Modifiche all' articolo 70 della l.r. 14/1999)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r.14/1999 è abrogata.

OP
Her


**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**



Art. 24

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Handwritten initials or a signature, possibly 'OP' followed by a flourish.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

A large, stylized handwritten signature of Francesco Storace, written over the printed name.



L'Assessore

LA presente Legge, che innova radicalmente il settore della somministrazione di alimenti e bevande, si compone di n. 24 articoli.

Il provvedimento è suddiviso in 4 Capi.

Il primo Capo reca le disposizioni generali e le funzioni attribuite, per quanto di competenza, alla Regione ed ai Comuni;

il secondo Capo disciplina le tipologie dei Titoli autorizzatori, i requisiti per l'accesso all'esercizio dell'attività e il rilascio delle Autorizzazioni;

nel terzo Capo viene definita l'attività delle Commissioni e vengono disciplinate le sanzioni;

nel quarto ed ultimo Capo sono state inserite le norme finali e transitorie.

Nel dettaglio:

Art. 1: Vengono definiti i principi generali ispiratori della Legge.

Art. 2: Nell'ambito di applicazione viene esplicitato che le attività artigianali non rientrano nel campo di applicazione della nuova Legge.

Art. 3: Vengono esplicitate le definizioni ai fini della Legge medesima.

Art. 4: Vengono definiti i compiti della Regione. Nello specifico si assegna alla Giunta Regionale il compito di fissare, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore, gli indirizzi, i criteri ed i parametri in base ai quali i Comuni precederanno al rilascio delle Autorizzazioni. Vengono inoltre stabiliti i casi in cui l'esercizio delle attività non è soggetto ad alcuna restrizione numerica in ordine al rilascio dei Titoli autorizzatori.

Art. 5: Nel definire le funzioni ed i compiti dei Comuni, si specifica che questi devono provvedere all'istituzione di una apposita commissione che, per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, può essere sovracomunale. I Comuni devono, altresì, redigere un piano comunale di sviluppo delle attività di somministrazione e disciplinare gli orari di esercizio delle attività.

Art. 6: Vengono dettate disposizioni per l'adozione, in capo alla Regione ed ai Comuni, dei propri Regolamenti.

Art. 7: Vengono identificate le modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione che, a differenza di quanto previsto nella L. 287/91, sono unificate in un unico tipo e la relativa attività deve svolgersi in conformità all'Autorizzazione sanitaria.

Art. 8: Oltre a dettare norme per la limitazione dello svolgimento dell'attività di somministrazione riferita a bevande alcoliche, viene introdotto il divieto assoluto di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a mezzo di distributori automatici.

Art. 9: Viene istituito il Registro, a livello provinciale, nel quale devono essere iscritti gli esercenti l'attività di somministrazione e detto registro viene istituito e tenuto dalle CCIAA competenti territorialmente.

Negli Articoli 10 e 11 vengono elencati i requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui devono essere in possesso i soggetti che chiedono l'iscrizione nel Registro.

Negli Articoli 12 e 13 sono dettate norme relative al rilascio delle Autorizzazioni permanenti e temporanee.

Art. 14: Sono indicati i casi in cui, oltre alla sanzione pecuniaria, i Comuni comminano la sanzione accessoria della sospensione o della revoca dell'Autorizzazione.

Art. 15: Sono dettate norme specifiche per il subingresso nelle attività.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace


Art. 16: Vengono specificati i criteri in base ai quali i Comuni devono disciplinare l'orario di esercizio delle attività ed elencati tassativamente i casi nei quali l'esercizio dell'attività non è soggetto ad alcun vincolo di orario ovvero i casi in cui, obbligatoriamente, l'orario è predeterminato.

Art. 17: Vengono identificati i compiti delle Commissioni comunali e sovracomunali.

Art. 18: Sono determinate le sanzioni pecuniarie riferite alle violazioni alla Legge.
Gli ultimi 5 Articoli, dal 19 al 24, recano disposizioni finali, transitorie e di modificazione e abrogazione esplicita di precedenti disposizioni normative.


L'ASSESSORE
(DOTT. FRANCESCO SAPONARO)


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Parere di fattibilità della proposta di Legge regionale avente ad oggetto: proposta di legge "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

La Regione Lazio, valorizzando i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni amministrative, disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ordine pubblico perseguendo lo sviluppo e l'innovazione del settore in armonia con le altre attività economiche, in particolare con quelle del settore turismo, nonché la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti, la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio, la semplificazione delle procedure amministrative.

I principali punti di intervento della nuova legge regionale sono:

- tipologia unica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al posto delle quattro tipologie previste dalla L. 287 del 1991 non più corrispondenti all'evoluzione delle abitudini alimentari e alla sempre maggiore quantità di pasti consumati fuori casa. Sarà il possesso dei requisiti igienico-sanitari, disciplinati dalle norme vigenti in materia, a determinare il tipo di attività che effettivamente ogni esercizio potrà svolgere;
- il pieno ricorso al principio di sussidiarietà mantenendo in capo alle Regioni il compito di fissare con cadenza triennale gli indirizzi di carattere generale, i criteri ed i parametri volti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun ambito territoriale, attribuendo pertanto ai comuni la responsabilità di programmazione e gestione locale;
- autorizzazione obbligatoria per i circoli privati che somministrano alcolici. Per quelli che non li somministrano non si applicano limiti numerici;
- Revoca del titolo per reiterate violazioni ed inasprimento delle sanzioni accessorie, essendo quelle pecuniarie agganciate al TULPS;
- Rimodulazione delle commissioni con istituzione delle commissioni comunali e sovracomunali per l'espressione dei pareri previsti dalla presente proposta legge;
- L'attività di somministrazione effettuata dai circoli privati può essere esercitata esclusivamente nei limiti di orario stabiliti dal comune che determina con proprio regolamento la durata minima e massima dell'orario di svolgimento delle attività stabilendone l'ora iniziale e l'ora finale;

- Iscrizione al Registro esercenti il commercio del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società prevista dall'art. 2 della L. 287/91 quale condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- I comuni redigono il proprio regolamento con il quale vengono disciplinate le modalità della presentazione della domanda, le modalità per la fissazione della durata minima e massima dell'orario di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il numero di componenti, le modalità di nomina, le regole di funzionamento della commissione comunale di cui sopra, nonché le procedure e le modalità di rilascio del titolo autorizzatorio ai circoli privati.

Il Direttore del Dipartimento
Economico Occupazionale
Dr. Giorgio Camponi

